



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROV. SASSARI

Piazza Matteo Ruzittu, 1 - 07030

Tel. 079669013

Procedura aperta per l'affidamento del

“ Servizio integrato di igiene urbana e ambientale e attività complementari nel territorio comunale di Sant'Antonio di Gallura per anni 5 con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni”

CIG: 92822123A9

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(CSA)

RUP - Responsabile unico del procedimento:

Arch. Pian. Caronna Fabio

Giugno 2022

Il Responsabile del Servizio tecnico e rifiuti

Arch. Pian. Caronna Fabio

PARTE I - ASPETTI LEGALI - AMMINISTRATIVI.....	5
TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 1 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI.....	5
ART. 2- DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 - SERVIZI IN APPALTO.....	6
ART. 4 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	7
ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO.....	8
ART. 6 - FASE DI AVVIO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 7 - OBIETTIVI DELL'APPALTO.....	10
ART. 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	10
ART. 9 - CONTROLLO DEL COMUNE.....	12
ART. 10 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO DESIGNATO DALL'APPALTATORE.....	12
ART. 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	13
ART. 12 - PENALITÀ.....	13
ART. 13 - APPLICAZIONE PENALITÀ.....	16
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.....	19
ART. 17 - SPESE INERENTI L'APPALTO.....	20
ART. 18 - VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE.....	20
ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	20
ART. 20 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE INTRODOTTE DAL COMUNE.....	21
ART. 21 - VARIANTI MIGLIORATIVE.....	22
ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO.....	22
ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	22
ART. 24 - CONTROVERSIE.....	23
ART. 25 - RESTITUZIONE DI BENI STRUMENTALI.....	23
ART. 26 - DANNI.....	23
ART. 27 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	23
TITOLO II RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE.....	23
ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE.....	23
ART. 29 - RESPONSABILITÀ.....	24
ART. 30 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	25
ART. 31 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	25
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	27
ART. 32 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	27

ART. 33 - COSTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E GESTIONE RICAVI E PREMIALITA'	28
ART. 34 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI LIVELLI QUALITATIVI DEL SECCO RESIDUO.....	29
TITOLO IV – CORRISPETTIVI ED ACCESSORI	30
ART. 35 - CORRISPETTIVI DELL' APPALTO.....	30
ART. 36 - CANONE DEI SERVIZI DI BASE	31
ART. 37 - CORRISPETTIVI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	31
ART. 38 - VARIAZIONE DI POPOLAZIONE	31
ART. 39 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.....	31
ART. 40 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	34
TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	34
ART. 41 - PERSONALE IN SERVIZIO	34
ART. 42 - MEZZI ED ATTREZZATURE	35
ART. 43 - CENTRO SERVIZI.....	37
ART. 44 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONE DEL NUMERO VERDE	38
ART. 45 – TEMPI D'INTERVENTO	40
TITOLO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	40
ART. 46 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	40
ART. 47 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI COMPOSTABILI.....	42
ART. 48 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIABILI	42
ART. 49 - MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE	43
ART. 50 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	43
ART. 51 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	43
ART. 52 - MODALITÀ DI RACCOLTA IMBALLAGGI METALLICI	43
ART. 53 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI PARCHI E GIARDINI (RIFIUTI VEGETALI).....	44
ART. 54 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI.....	44
ART. 55 - RACCOLTA STRADALE DELLE FRAZIONI EX RUP	45
ART. 56 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMITERIALI	45
ART. 57 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONI PARTICOLARI	46
ART. 58 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI	47
ART. 59 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI E PANNOLONI.....	47
ART. 60 - RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI DA FRITTURA.....	48
ART. 61 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E NEL TERRITORIO COMUNALE SERVITO DA VIABILITA'.....	48

ART. 62 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO ABITATO	48
ART. 63 - SERVIZI DI GESTIONE DEI CESTINI STRADALI.....	50
ART. 64 - PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI	50
ART. 65 DISERBO	51
ART. 67 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE...51	
ART. 68 - REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI.....	52
ART. 69 - TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE.....	53
ART. 70 - OBBLIGHI SUI RESOCONTI DEL SERVIZIO FUNZIONALI ALLA TARIFFAZIONE	54
ART. 71 - CONSUNTIVO DEI SERVIZI	54
ART. 72 - RISERVATEZZA	55
ART. 73 - DISPOSIZIONI FINALI.....	55

PARTE I - ASPETTI LEGALI - AMMINISTRATIVI

TITOLO I - CARATTERE DEL SERVIZIO

ART. 1 - ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. Il Comune di Sant'Antonio di Gallura intende appaltare i servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni, nell'osservanza delle modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 2- DEFINIZIONI

1. Per la corretta lettura del presente Capitolato di cui agli articoli 183 e 218 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., si elencano le seguenti definizioni:

- a) **Comune:** il Comune di Sant'Antonio di Gallura, in qualità di Stazione Appaltante;
- b) **Appaltatore:** il soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento del presente appalto;
- c) **Codice:** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii.;
- d) **T.U.A.:** decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e ss.mm.ii.;
- e) **T.U.E.L.:** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e ss.mm.ii.;
- f) **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) **Contratto:** il contratto di appalto stipulato tra il Comune e l'Appaltatore;
- h) **rifiuti o rifiuti urbani:** i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, del T.U.A.;
- i) **utente:** persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze e, in generale, persona fisica o giuridica che utilizza i servizi che costituiscono l'oggetto del presente appalto;
- j) **utenza:** unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente;
- k) **utenza domestica:** utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da un individuo o da famiglie;
- l) **utenza non domestica:** utenza posseduta o detenuta, a qualsiasi titolo, da operatori economici operanti nei settori artigianale, commerciale, industriale, dei servizi, dell'agricoltura oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti e ogni altro soggetto diverso dall'utenza domestica al quale devono essere erogati i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;

- m) **servizi di base:** prestazioni elencate nell'Art. 3, comma 4, svolte obbligatoriamente da parte dell'Appaltatore e remunerate con l'importo contrattuale a corpo;
- n) **servizi aggiuntivi:** prestazioni attingibili tra quelle elencate nell'Art. 3, comma 5, svolte dall'Appaltatore su richiesta del Comune;
- o) **raccolta domiciliare:** raccolta eseguita presso l'utenza con l'assegnazione di contenitori a uso esclusivo della stessa o con il prelievo diretto dei rifiuti;
- p) **raccolta stradale:** raccolta eseguita con contenitori posti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico accessibili alla generalità degli utenti;
- q) **TARI:** la tassa sui rifiuti di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
- r) **PEF:** Piano Economico Finanziario redatto secondo le disposizioni della L. 147/2013, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*) e del Regolamento comunale sulla TARI;
- s) **RTI:** Relazione Tecnica Illustrativa: l'insieme degli elaborati tecnici redatti e approvati dall'Amministrazione Comunale, costituenti parte integrante della procedura di gara.

ART. 3 - SERVIZI IN APPALTO

1. L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nella RTI e negli allegati alla RTI, nel Capitolato e negli allegati al Capitolato nonché nella restante documentazione di gara.
4. I servizi base che devono essere eseguiti sono:
 - a) La raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.ii..
 - b) Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio comunale mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare porta a porta con separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella secca residua non riciclabile, e trasporto con conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento.

- c) Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli e dei R.A.E.E., anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche.
 - d) Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa.
 - e) Spazzamento strade, estirpazione erbacce, rimozione rifiuti abbandonati.
 - f) Svuotamento cestini stradali, pulizia griglie caditoie e feritoie.
 - g) Allestimento e gestione di un'isola ecologica e del Centro del Riuso.
 - h) Servizi accessori di igiene urbana.
 - i) Fornitura e consegna di attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - j) Campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - k) Redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
 - l) Ogni altra prestazione, non rientrante tra i servizi aggiuntivi, richiesta nel Capitolato e negli atti della procedura di gara.
6. Tutti i servizi in appalto sono assunti con diritto di privativa ai sensi del primo comma dell'art. 198 del precitato D.Lgs. 152/06 e vengono delegati all'Appaltatore sottoscrittore, ai sensi dell'art. 113, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
7. Il Comune può richiedere per iscritto all'Appaltatore l'attivazione dei servizi aggiuntivi conferiti in appalto specificando il tipo di prestazione, l'area territoriale di riferimento, le utenze interessate e il termine entro il quale i servizi devono essere svolti.
8. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza della RTI, delle norme del Capitolato, dei suoi allegati, degli altri documenti facenti parte della RTI, dell'offerta presentata in sede di gara, del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

ART. 4 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del T.U.A., e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
2. Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto, il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore. In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

3. I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati all'Ufficio di Direzione del servizio.

4. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, L'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, L'Appaltatore si farà carico della dovuta informazione all'ufficio comunale competente e agli utenti attraverso gli organi di stampa e le televisioni nelle forme e nei modi adeguati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

5. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'**ART. 12 - "PENALITÀ"** del presente capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, si avvarrà delle condizioni di cui al successivo **ART. 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO**. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o per parte di essi, non eseguiti dall'Appaltatore.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di **5 anni (60 mesi) eventualmente prorogabile di 2 anni (24 mesi)** dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice. Il Comune potrà esercitare l'opzione di estendere la durata dell'appalto per ulteriori 2 anni (24 mesi) da esercitarsi agli stessi patti e condizioni.

Il rinnovo espresso concernerà in linea di principio i seguenti aspetti:

- a) metodologia e organizzazione dei servizi;
- b) implementazione o riduzione dei servizi attinenti all'oggetto dell'appalto;
- c) dotazioni strumentali ed attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi.

2. Durante il periodo di rinnovo, il Comune si riserva comunque la facoltà di bandire in qualsiasi momento la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto d'appalto; in tale caso, l'appaltatore uscente dovrà lasciare il servizio immediatamente dalla data del verbale di consegna del nuovo appalto, senza che allo stesso venga riconosciuto alcun indennizzo.

3. I servizi dovranno iniziare entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione ufficiale dell'affidamento, anche nelle more della stipula del contratto di appalto, e quindi sotto riserva di legge.

4. Trascorso inutilmente il termine dalla scadenza di cui al comma precedente senza che il servizio abbia avuto inizio l'affidamento potrà essere automaticamente revocato, previo incameramento della garanzia di cui all'art. 93 del Codice e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti a tutela dell'interesse del Comune.

5. Qualora durante il periodo contrattuale intervenisse l'obbligo per il Comune di aderire a forme di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello consortile, provinciale o sovracomunale sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui agli artt. 199, 200, 201, 202, 203 e 204 del T.U.A., si potrà procedere, previa notifica di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, alla risoluzione del contratto e alla conseguente cessazione di ogni rapporto in essere, senza che l'Appaltatore possa opporsi né pretendere alcun indennizzo in merito.

ART. 6 - FASE DI AVVIO DEL SERVIZIO

1. È previsto un periodo transitorio iniziale di massimo 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto, come individuata ai sensi del precedente art. 5, in cui l'Appaltatore dovrà dotarsi **di tutti i materiali, attrezzature e mezzi** e adeguarsi al complesso delle attività contrattuali.

2. La fase di avvio dei servizi dovrà essere comunque conclusa allo scadere dei sei mesi successivi alla data della stipula del contratto. L'Appaltatore deve comunque garantire, fin dalla data di effettivo avvio dell'appalto, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di tutti i servizi accessori così come dettagliati nell'art. 3 comma 4 e secondo le modalità previste nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

3. A decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli apprestamenti necessari ad attivare il servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'individuazione della sede, la distribuzione del calendario di raccolta e dei contenitori, domestici e non, il passaggio del personale ecc.

4. Il servizio informativo telefonico di base con corrispettivo a corpo deve essere attivato entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

5. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto.

6. Durante la fase di avvio l'Appaltatore dovrà utilizzare un parco mezzi che dovranno comunque avere le caratteristiche richieste dal Codice della Strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari modalità operative. Gli automezzi, i mezzi e tutte le attrezzature usati nell'espletamento del servizio dovranno comunque risultare in perfette condizioni di funzionamento.

Si sottolinea sin da ora che qualsiasi costo sostenuto dall'Appaltatore durante le fasi di avvio del servizio è da considerarsi interamente ricompreso nel canone a base d'asta e nello sconto proposto dallo stesso in sede di offerta; nulla sarà pertanto dovuto dal Comune in aggiunta a quanto è previsto nel prezzo di aggiudicazione.

ART. 7 - OBIETTIVI DELL'APPALTO

1. Attraverso il presente appalto il Comune intende perseguire le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo di azioni di minimizzazione dei rifiuti, finalizzate alla riduzione della produzione degli stessi;
- b) il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, accrescendo la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo/recupero;
- c) la riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare a smaltimento;
- d) migliorare le % di RD raggiunte nell'ultimo triennio, con l'obiettivo di superare l'**87% di RD**;
- e) buona efficacia ed efficienza dei servizi di spazzamento e di pulizia del territorio servito, nonché del decoro e dell'immagine del Comune;
- f) il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle utenze per l'ottimizzazione del sistema integrato di gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) l'avvio del sistema di tariffazione puntuale, ai sensi del disposto di cui al Decreto Ministeriale 20 Aprile 2017 (pubblicato in G.U. n. 117 del 22.05.2017).

ART. 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice anche successive alla data di aggiudicazione e deve essere sempre autorizzato dal Comune.

2. Nella fattispecie la percentuale dei servizi subappaltabili è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo del servizio, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

3. Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione del Comune, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio:

- prima dell'effettivo inizio del servizio oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte del Comune, l'Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, al Comune stesso, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori;
- l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
 - della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 - del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. Ai sensi del comma 7 art. 105 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Comune per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

8. Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 9 - CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi mediante il Direttore dell'Esecuzione del Contratto DEC (nel seguito Direttore), ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice, e dalle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'Appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il Direttore svolge tutte le attività demandate dal Comune che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni e il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla Legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal Capitolato, il Direttore fissa all'Appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio e i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente Capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 12.
4. L'Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e, in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione. Il Direttore potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati e ai quali saranno delegate specifiche attività. In caso d'urgenza, il servizio comunale competente potrà dare disposizioni anche verbali o via email al personale dell'Appaltatore.
5. I servizi previsti contrattualmente, che l'Appaltatore non potrà eseguire per cause di forza maggiore, potranno essere proporzionalmente quantificati in base all'elenco dei costi unitari e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.
6. Il Comune ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici dell'Appaltatore.
7. Il Comune si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta, i relativi oneri saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO DESIGNATO DALL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto o dell'inizio della sua anticipata esecuzione, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla loro

esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore per le finalità dell'appalto.

2. Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.

4. Il responsabile deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Sulle eventuali controdeduzioni valuta il Comune al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto ad adeguarsi.

ART. 11 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà, qualora l'Appaltatore a seguito di diffida ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per il Comune di compensare, anche parzialmente, il credito relativo, con qualsivoglia ragione di debito verso l'Appaltatore.

ART. 12 - PENALITÀ

1. In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende. Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi di seguito riportati:

OGGETTO	DESCRIZIONE INADEMPIENZA	SANZIONE
Art. 10	mancata nomina del responsabile del contratto	€ 200,00 per giorno di ritardo

Art. 31	mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro	da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione
Art.33	conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze) in impianti o siti di smaltimento senza adeguata e provata giustificazione	Da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ogni contestazione
Art.41	svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta	€ 2.000,00 al mese per ogni unità non assunta
	personale privo di divise aziendali o dei dispositivi di protezione individuali	€ 200,00 per singola contestazione
	mancata formazione e informazione del personale relativamente ai rischi specifici dei servizi.	€ 200,00 per singola contestazione
	comportamento sconveniente o irrispettoso da parte del personale in servizio	da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione
	omesso rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni contestazione
Art. 42	utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni	da € 1.000 a € 2.000,00 per ogni contestazione
	inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	da € 1.000 a € 1.000,00 per ogni contestazione
	omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare dei veicoli trascorsi sei mesi dalla stipulazione del contratto	€ 500,00 per giorno di ritardo
Art. 43	Ritardo nell'allestimento del cantiere e dell'attivazione del <i>Numero Verde</i>	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 45	mancato intervento in caso di emergenze/urgenze entro il termine indicato	€ 250,00 per ogni contestazione

*Appalto per l'affidamento del Servizio integrato di igiene urbana e ambientale
Comune di Sant'Antonio di Gallura
Capitolato Speciale d'Appalto*

Art.47-48	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta frazione secca residua e umida	€/turno 1.000,00
Art. 49-50-51-52	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili (per giorno di ritardo)	€/turno 1.000,00
Art. 49-50-51-52	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo)	€/turno 1.000,00
Art.47	mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione umida per singola utenza	€/utenza 100,00
Art.48	mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca residua per singola utenza	€/utenza 50,00
Art.59	mancata effettuazione del servizio di raccolta dei panni e pannoloni (per utenza)	€/utenza 50,00
Art. 49-50-51-52	mancata effettuazione del servizio di raccolta frazione secca valorizzabile per singola utenza	€/utenza 50,00
Art. 49-50-51-52	mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza)	€/utenza 50,00
Art.54	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo)	€/turno 500,00
Art. 55	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo)	€ 50,00 al giorno per contenitore
Art.62	mancato spazzamento stradale secondo la frequenza stabilita	€/mq. 0,10
	utilizzo di squadre e attrezzature inferiore a quella prevista	Da € 150,00 a € 500,00
Art.63	mancato svuotamento dei cestini stradali	€/cad 25,00
	mancata sostituzione del sacchetto	€/cad 25,00
Art.64	mancata pulizia delle caditoie secondo il programma concordato	€ 300,00 per giorno di ritardo
Art.67	omessa realizzazione di azioni rientranti nelle campagne di	da €/cad 500,00 ad €/cad

	comunicazione e di informazione	1.000,00
	omesso svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole	da €/cad 500,00 ad €/cad 1.000,00
Art.68	omessa redazione della carta dei servizi	Da € 100,00 a € 1.000,00
	mancata attivazione delle eventuali migliorie che verranno proposte in sede di presentazione del P. Offerta	Da € 25,00 a € 1.000,00

ART. 13 - APPLICAZIONE PENALITÀ

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.
3. In caso di inadempimento delle altre obbligazioni contrattuali rilevate dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo direttore in sede di accertamento ed è passibile delle penali indicate nell'art. 12. Nel caso in cui siano previsti minimi e massimi, l'irrogazione avverrà in funzione della gravità dell'inadempimento. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
6. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia

fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 108 del Codice mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dallo stesso art. 108 se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 , sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 , sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dell'esecuzione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dell'esecuzione per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione del servizio, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore;

- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore, propone, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- decadenza dell'iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le imprese straniere, nei corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le attività previste nella gara d'appalto in oggetto;
- decadenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al T.U.A. per i servizi oggetto di affidamento;

2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 108 del Codice la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della P.E.C., con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. Il Comune, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza delle attrezzature dislocate nel territorio comunale e di quant'altro debba essere mantenuto a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove il Comune non si sia avvalso delle facoltà previste dall'articolo 110 comma 1 del Codice.

5. In aggiunta a quanto sopra stabilito, vengono inoltre espressamente riconosciute causa di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- grave ritardo nell'inizio effettivo del servizio; si considera grave il ritardo nell'inizio effettivo del servizio se superiore a 3 (tre) giorni dalla consegna dello stesso;
- Abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate ai sensi degli artt. 9 e 10, raggiungano nell'arco di tempo di dodici mesi, il 10% dell'importo del canone annuale;
- Arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- Subappalto, totale o parziale, del servizio ad altri salvo quanto previsto all'art. 6 del presente Capitolato;

- Situazione di fallimento dell'Appaltatore;
- Situazione di frode o stato di insolvenza;
- Venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara;
- Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante pro tempore e/o del responsabile tecnico pro tempore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- mancata stipulazione delle polizze assicurative R.C.T, R.C.O. di cui al successivo art. 30.

6. Il Comune ha comunque facoltà di risolvere il contratto a causa di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore ai propri obblighi, salvo che esso non abbia scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

In ciascuno dei casi di cui ai punti che precedono, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto integralmente.

7. In caso di risoluzione il Comune si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

8. L'Appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Il Comune potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto.

ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tranne che nelle ipotesi previste di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità ogni qual volta il contratto sia risolto, l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata da parte del Comune.

2. È comunque fatto salvo il diritto da parte del Comune di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

ART. 16 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

ART. 17 - SPESE INERENTI L'APPALTO

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure previste dalla legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Il contratto che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 02.12.2016, l'aggiudicatario deve rimborsare al Comune le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli organi di informazione. Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di defalcare dall'importo da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale, in alternativa il Comune potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

ART. 18 - VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Nel caso si renda necessario variare i servizi (intensificare, estendere, ridurre, ecc.) oggetto dell'appalto, si procederà, previo accordo tra le parti, a determinare gli incrementi o decrementi del corrispettivo del canone d'appalto entro 30 giorni dall'accertamento dell'avvenuta variazione.
2. Si definisce come variazione dei servizi la maggiore o minore entità della prestazione rispetto alla situazione iniziale in base alla quale l'offerta dell'appaltatore è stata presentata che incida per oltre il 5% del valore complessivo del contratto.

ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore.

ART. 20 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE INTRODOTTE DAL COMUNE

1. Il Comune non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 del Codice il Comune può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comportamenti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
 - c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
 - d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui il Comune aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
 - 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore

economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

3) nel caso in cui il Comune si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. In questo contesto si stabilisce che al termine del 1° anno di appalto il Comune si riserva la facoltà di convocare un tavolo tecnico con l'Appaltatore per l'analisi delle risultanze tecnico-funzionali ed economiche dell'appalto. Sulla base dei dati raccolti e, qualora si ritenga necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione del servizio, si potrà modificare la frequenza di esecuzione delle prestazioni costituenti il servizio ovvero modificare l'organizzazione generale del servizio medesimo.

ART. 21 - VARIANTI MIGLIORATIVE

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara.

2. Le varianti migliorative sono remunerate con il corrispettivo a corpo.

ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 del Codice.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

2. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 24 - CONTROVERSIE

1. Per le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, resta esclusivamente competente il Foro di Tempio Pausania.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 25 - RESTITUZIONE DI BENI STRUMENTALI

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali eventualmente concessi in uso dal Comune o da società partecipate dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, fatto salvo il naturale deterioramento dovuto a un uso corretto degli stessi beni.

ART. 26 - DANNI

1. Il Comune è espressamente ed esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, dall'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta. L'Appaltatore assume da parte sua ogni responsabilità civile verso terzi (considerato terzo anche il Comune interessato) per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d'ora il Comune da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 27 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali e comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi, in materia ambientale, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le norme del Codice Civile compatibili, i regolamenti sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione nelle materie sopracitate di futura emanazione di carattere retroattivo e alle altre norme di legge applicabili.

TITOLO II RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE

ART. 28 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL/Assoambiente, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nella Relazione Tecnica Illustrativa, che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori, qualifica, livelli di anzianità, sede di lavoro, monte ore etc. la cui accettazione dovrà essere dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ

1. L'Appaltatore assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte e della formazione necessaria, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione, preventivamente visionato ed approvato dal Comune, per tutta la durata delle prestazioni.

3. L'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti ai servizi appaltati.

4. Ove l'applicazione di norme di nuova emanazione comportasse oneri aggiuntivi, questi saranno compensati all'Appaltatore con patti aggiuntivi che potranno essere stipulati tra le parti.

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall'Appaltatore o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.

6. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Pertanto, l'Appaltatore è tenuto, pena la risoluzione del contratto, a stipulare apposite polizze assicurative R.C.T, R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

- R.C.T

- 1) sinistro € 1.000.000,00
- 2) per persona € 1.000.000,00
- 3) per danni € 1.000.000,00

- R.C.O.

- 1) per sinistro €. 1.000.000,00
- 2) per persona lesa €. 1.000.000,00

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

7. L'Appaltatore si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

ART. 30 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è fissato nel bando nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 103 comma 1 del Codice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all' articolo 103 comma 1 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, della documentazione in originale o in copia autentica, attestanti l'entità dell'avvenuta esecuzione del servizio. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del Codice.

ART. 31 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l'obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., aggiornato alle specifiche attività e luoghi di lavoro.

2. L'Appaltatore dovrà farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.
4. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
5. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):
- a) presenza di agenti biologici patogeni;
 - b) presenza di materiali a rischio infettivo;
 - c) raccolta di rifiuti di natura organica;
 - d) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
 - e) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
 - f) presenza di materiali pericolosi quali oli, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
 - g) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
 - h) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
 - i) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
 - j) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
 - k) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
 - l) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
 - m) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
 - n) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento;

- o) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
 - p) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
6. Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.
7. L'Appaltatore è tenuto a:
- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso dell'appalto;
 - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.
2. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di Legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
3. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.

In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio specificato all'art. 31 del presente Capitolato.

ART. 33 - COSTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E GESTIONE RICAVI E PREMIALITA'

1. Gli oneri di smaltimento/trattamento dei rifiuti prodotti sono a completo carico della Ditta appaltante.
2. Va precisato che per lo smaltimento del secco residuo indifferenziato (CER 20.03.01) da avviare presso l'impianto indicato dalla R.A.S. (l'impianto C.I.P.N.E.S. in Loc. "Spiritu Santu" con sede a Olbia, salvo diversa disposizione regionale), è posto a carico dell'Appaltatore il costo delle eventuali penalità che l'impianto dovesse praticare nel corso dell'appalto per via dell'applicazione delle direttive sul mancato raggiungimento di limiti della raccolta differenziata o del superamento di soglie minimali sulla produzione dei rifiuti.
3. Per quanto riguarda la frazione organica (scarto alimentare, rifiuto mercatale, sfalcio verde), l'impianto SECIT IMPIANTI.
4. Qualora nel periodo di appalto fosse istituito il sistema unico regionale di recupero e smaltimento, con istituzione di apposita Autorità d'Ambito, l'Appaltatore dovrà conferire tutte le frazioni di rifiuto presso impianti indicati dall'Autorità d'Ambito che stabilirà anche i costi di conferimento.
5. L'Appaltatore è tenuto a trasportare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee a impianti di trattamento in possesso delle autorizzazioni di Legge al fine di avviarli alle specifiche operazioni di recupero e di smaltimento come previsto dalla normativa vigente. Gli impianti di destinazione dei rifiuti sono indicati dal Comune.
6. L'Appaltatore verrà delegato dal Comune alla gestione delle convenzioni della filiera del recupero riciclo dei rifiuti. Spettano all'Appaltatore i ricavi consistenti in contributi ottenuti dai consorzi della filiera del CONAI e in tutti gli altri ricavi conseguenti alla cessione di rifiuti a terzi fino al massimo del **60 %**, compresi gli introiti ricavabili dalla cessione degli indumenti usati e quelli derivanti dalla consegna dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al CDC RAEE.
7. L'Appaltatore corrisponde al Comune una quota del **40%** dei ricavi determinati dal raggiungimento dell'obiettivo dell'87% di raccolta differenziata, calcolato come media annua, secondo il sistema disciplinato dalla normativa della Regione Sardegna.

Il riconoscimento della quota sarà effettuato in maniera proporzionale al risultato raggiunto in termini percentuali di raccolta differenziata, come indicato nella tabella che di seguito si riporta:

Percentuale di R.D. ottenuta	< 80%	80,01- 85,00%	85,01-87,00%
Percentuale ricavi riconosciuti all'Appaltatore	0%	25%	60%

8. La quota di cui sopra dovrà essere riconosciuta dall'Appaltatore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

9. Le eventuali premialità tariffarie di cui il Comune potrà fruire per via delle direttive regionali in materia di raggiungimento delle % di RD, o di altri obiettivi ambientali legati alla gestione dei rifiuti, rimangono espressamente a beneficio del Comune per l'intero importo e per l'intera durata del contratto.

10. Sarà compito dell'Appaltatore operare al meglio la separazione e la purificazione dei materiali raccolti, per ottimizzare i ricavi; rimangono a carico della stessa, a propria cura e spese, anche gli oneri di smaltimento dei sovralli.

11. Restano di competenza del Comune, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte dell'Appaltatore, eventuali ulteriori contributi erogati da Enti pubblici, associazioni, consorzi, privati. È esclusa la possibilità di rivalsa da parte dell'Appaltatore anche in relazione ad eventuali sanzioni amministrative elevate dal Comune da altri organi di controllo verso cittadini o altri soggetti, o a comportamenti non corretti connessi alla gestione dei rifiuti o all'igiene urbana in genere.

12. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si individuassero impianti di destinazione per i rifiuti a una distanza superiore a 200 km calcolata dal centro comunale di raccolta alla sede di ciascun impianto, per la distanza eccedente i 200 km è riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo aggiuntivo a misura per il trasporto di cui al progetto dedotto il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 34 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI LIVELLI QUALITATIVI DEL SECCO RESIDUO

1. È preciso obbligo dell'Appaltatore il raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di raccolta differenziata tali da consentire l'avvio a recupero/trattamento del flusso di materiali secchi e umidi valorizzabili e l'avvio allo smaltimento del secco residuo non riciclabile, essendo a suo carico le eventuali penalità comminate dagli impianti di destinazione ed essendo vietato miscelare le frazioni merceologiche provenienti dalle raccolte separate nel "secco residuo non riciclabile".

In particolare:

- è obbligo dell'Appaltatore il raggiungimento **dell'87% di RD** entro il tredicesimo mese dall'avvio del servizio;
- è obbligo dell'Appaltatore raggiungere il livello qualitativo del "secco residuo non riciclabile" tale da consentire il conferimento presso l'impianto di smaltimento indicato dall'Amministrazione, tenuto conto dell'Atto di Indirizzo di cui alla del. G.R. n. 34/14 del 19.7.2005 e ss.mm.ii e successivi atti che stabilisce le specifiche minimali affinché sia assicurata la possibilità di smaltimento anche in condizioni di fuori esercizio degli impianti di trattamento dell'indifferenziato; eventuali conferimenti di "secco residuo non riciclabile" non

accettati dall'impianto di destinazione verranno considerati inadempienza al pari della mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della frazione secca indifferenziata e sottoposti alla relativa penalità di cui all'art.12 e sarà a carico dell'Appaltatore l'onere di conferimento e smaltimento presso altro impianto autorizzato; l'Appaltatore dovrà pertanto adottare tutte le azioni, concordandole con il Comune, necessarie per prevenire conferimenti non corretti di "secco residuo non riciclabile" da parte dell'utenza;

- è obbligo dell'Appaltatore raggiungere il livello quali-quantitativo dell'umido differenziato tale da consentire il conferimento presso gli impianti di compostaggio di qualità, essendo a suo carico le penalità comminate e gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato;
- è obbligo dell'Appaltatore raggiungere il livello quali-quantitativo delle altre frazioni valorizzabili differenziate (carta/cartone - plastica - vetro - lattine e barattolame - imballaggi - ferrosi), tale da consentire il conferimento presso gli impianti e/o le piattaforme di recupero, essendo a suo carico le penalità comminate e gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato.

TITOLO IV – CORRISPETTIVI ED ACCESSORI

ART. 35 - CORRISPETTIVI DELL' APPALTO

1. Il servizio è svolto e contabilizzato a corpo e, limitatamente ai servizi aggiuntivi indicati nell'Art. 3, comma 5 e attivabili solo su richiesta del Comune, a misura.
2. L'importo contrattuale dei servizi conferiti in appalto, vincolante per le parti e soggetto a modifiche nel corso della vigenza del contratto esclusivamente al ricorrere dei presupposti e delle condizioni contenute nell'Art. 39 disciplinante la revisione dei prezzi, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso di gara formulato dal concorrente dichiarato aggiudicatario sull'importo a base di gara.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato utilizzando i dati di cui al D.D. n. 70 del 1 agosto 2017 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente per oggetto la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.
4. L'importo degli oneri, diversi da quelli derivanti dall'attuazione del DUVRI, previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),, sono quelli presumibilmente derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione

delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5. L'importo a base di gara include e remunera tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, inclusi anche i costi per le offerte migliorative proposte dal concorrente in sede di gara, l'utile, le spese generali, le spese per la salute e la sicurezza del lavoro, le spese per imprevisti, le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

ART. 36 - CANONE DEI SERVIZI DI BASE

1. I servizi di base, così come elencati all'Art. 3, comma 4, obbligano l'Appaltatore a dar corso alle relative prestazioni e sono remunerati esaustivamente con l'importo contrattuale a corpo.

ART. 37 - CORRISPETTIVI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

1. Il Comune ha la facoltà di non richiedere servizi aggiuntivi. Nel caso in cui il Comune non richieda servizi aggiuntivi, all'Appaltatore non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

ART. 38 - VARIAZIONE DI POPOLAZIONE

1. Le variazioni oltre il 5% in aumento o in diminuzione del numero di utenze da servire che si dovessero determinare nel corso dell'appalto, daranno luogo ad un incremento o decremento del canone annuo in maniera proporzionale all'importo relativo al servizio di raccolta rifiuti.

ART. 39 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

1. A partire dal 2° anno, così come previsto dalla normativa sui contratti pubblici, il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La revisione del corrispettivo a corpo sarà determinata:

- a) per il personale: variazione, con riferimento al costo del personale come da tabelle FISEASSOAMBIENTE relative a marzo 2019, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
- b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – trasporto", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;

- c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – altri beni e servizi", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF – Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – la somma dei costi del servizio integrato dei rifiuti, tra cui quelli del presente appalto, per gli anni 2020 e 2021, può assumere il valore massimo che tiene conto di:
- Tasso di inflazione programmata;
 - Coefficiente di recupero della produttività;
 - Coefficiente di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
4. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 4 della Delibera ARERA n. 443/2019, e/o a successive delibere che saranno pubblicate per gli anni successivi al 2020 ed al 2021.
5. Va chiarito che, la Delibera ARERA n. 443/2019 nelle sue premesse recita testualmente che: "le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 481/1995 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali".
6. Ai sensi dell'art. 17 della stessa Delibera ARERA n. 443/2019 – Criteri di semplificazione – "Qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione".
7. In caso di eventuale ritardo del pagamento degli importi derivanti dalla revisione del canone, l'aggiudicatario avrà diritto per ogni anno solare soggetto a revisione, trascorsi 60 gg., alla corresponsione degli interessi di mora.
8. L'ente appaltante potrà richiedere ogni documentazione ritenuta utile, a suo insindacabile giudizio, per l'esame della richiesta. L'appaltatore avrà, altresì, diritto all'adeguamento del canone nel caso in cui il Comune dovesse richiedere il pagamento delle spese connesse all'espletamento della gara. Le modalità di adeguamento verranno concordate prima della stipula del contratto. Nel caso in cui si dovesse determinare di ammortizzare tali spese, saranno applicati gli interessi al tasso corrente di mercato

ART. 40 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- 1) tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- 2) resoconto dettagliato dei quantitativi di rifiuti raccolti nel mese di riferimento, distinto per ciascuna tipologia di rifiuto.

2. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità da parte del Direttore ed emesso il conseguente certificato di pagamento da parte del RUP il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

3. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il R.U.P. provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e acquisizione del verbale di verifica di conformità redatto dal Direttore.

5. Il Comune procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC ed effettuerà gli altri controlli previsti dalla normativa vigente.

6. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 del Codice. La presenza di un DURC irregolare, imporrà al Comune di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito dell'Appaltatore risultante dal DURC, secondo quanto risultante dalla normativa vigente al momento del verificarsi di tale situazione.

7. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura.

8. Il Comune declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- 2) DURC irregolare.

9. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

10. L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. L'Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 41 - PERSONALE IN SERVIZIO

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

2. Il personale, che dipenderà a ogni effetto dall'Appaltatore, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

3. L'Appaltatore sarà tenuto:

- 1) ad assumere, ai sensi dell'ex art. 6 del C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE vigente, tutto il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, conservando lo stesso inquadramento in essere;
- 2) ad osservare integralmente nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

4. Qualora richiesto dal Comune, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti, del libro unico entro 5 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta e le

dettagliate giornaliera dalle quali sia possibile evincere inequivocabilmente le prestazioni svolte da ciascun dipendente nel turno lavorativo giornaliero.

5. Inoltre, il Comune potrà richiedere la trasmissione delle giornaliera all'inizio del turno di lavoro dalle quali sia possibile evincere inequivocabilmente il personale in servizio e le attività assegnategli per quella giornata lavorativa.

6. Il personale dipendente dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.

7. Il personale in servizio:

- 1) dovrà essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e a norma del vigente C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE, e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 Giugno 1995;
- 2) dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall'Appaltatore stesso;
- 3) dovrà collaborare con gli Uffici comunali nelle operazioni relative all'identificazione dei conferimenti non conformi individuati nelle fasi di raccolta.

8. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al Responsabile indicato dall'Appaltatore, che risulta il diretto interlocutore del Comune e del Direttore per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.

9. In caso di difformità rispetto a quanto sopra indicato, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 42 - MEZZI ED ATTREZZATURE

1. Entro sei mesi decorrenti dall'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà sostituire i mezzi e le attrezzature utilizzati per l'inizio del servizio come specificato nei punti seguenti:

- per tutti i servizi di raccolta domiciliare, spazzamento, ivi compresi quelli a chiamata e i trasporti a distanza si richiedono mezzi e attrezzature immatricolati non oltre **Gennaio 2019**;
- per gli altri servizi il cui utilizzo è ridotto nel complesso dei servizi svolti, con mezzi con data di prima immatricolazione non antecedente **Gennaio 2015**.
- Si faccia riferimento alla Relazione Tecnica Illustrativa in cui viene dettagliato il parco mezzi che dovrà essere presente nei vari periodi dell'anno

2. Entro sei mesi dall'avviamento del servizio, tra le parti contraenti sarà redatto il verbale di consistenza del parco mezzi ed attrezzature, che l'Appaltatore si impegnerà a mantenere in perfetto stato d'uso per tutta la durata del Contratto, rimanendo a suo esclusivo carico le spese delle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie; in questo caso le attrezzature ed i mezzi devono possedere caratteristiche uguali o superiori a quelle da sostituire. Nei casi di situazione straordinaria, l'Appaltatore deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando prontamente al Comune le procedure adottate per fronteggiare l'emergenza ed i tempi necessari al ripristino dell'ordinarietà.

3. Gli automezzi devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente ed essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

4. Gli automezzi devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore ed essere in regola con la normativa in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).

5. Gli automezzi devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento. Fatte salve le ulteriori e più restrittive prescrizioni delle Autorità competenti, nel periodo invernale i veicoli impiegati in servizio devono essere dotati di pneumatici antineve o avere a bordo le idonee catene da impiegare prontamente in caso di necessità.

6. L'Appaltatore si impegna:

- a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
- b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
- c) a eseguire periodici lavaggi dei veicoli affinché siano in ottime condizioni di decoro e di igiene;
- d) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli comprese le revisioni periodiche;
- e) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresa la carrozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.

7. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del servizio e per i trasbordi, né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.

8. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L'Appaltatore accetta sin d'ora le verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o,

se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.

9. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

10. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.

11. Gli automezzi e le attrezzature dovranno recare la scritta con la dicitura "Comune di Sant'Antonio di Gallura - Servizio di Igiene Urbana", oltre alla denominazione dell'Appaltatore ed al numero telefonico verde messo a disposizione dell'utenza. I veicoli in servizio dovranno essere dotati di **sistema di rilevamento GPS** che deve consentire di:

- 1) localizzare i veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata e fornire il peso dei rifiuti da essi trasportati sempre in tempo reale;
- 2) rappresentare graficamente il percorso svolto dalle squadre con la possibilità di confrontare il servizio previsto e quello effettuato;
- 3) consentire il collegamento da parte del Comune mediante PC client collegati al centro di gestione dati;
- 4) visualizzazione dei dati in tempo reale (con aggiornamento almeno ogni ora) mediante interfaccia web utilizzabile con i browser più diffusi (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome);
- 5) registrazione di rapporto giornaliero contenente il servizio svolto da ciascun automezzo;

12. Per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto verranno utilizzate sia le attrezzature in essere, ove compatibili e disponibili, che quelle appositamente fornite e distribuite all'utenza e/o collocate sul territorio.

13. Fatto salvo quanto diversamente specificato in Capitolato, l'Appaltatore metterà a disposizione a proprie cure e spese le attrezzature e le forniture necessarie a garantire l'attivazione dei servizi; inclusa la distribuzione capillare di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi.

14. L'Appaltatore dovrà garantire altresì l'eventuale sostituzione, nella stessa tipologia e caratteristiche, dei contenitori di raccolta deteriorati o danneggiati su richiesta e a spese dell'utenza interessata.

ART. 43 - CENTRO SERVIZI

1. È compito dell'Appaltatore, all'inizio del servizio e comunque non oltre 6 mesi da tale data, strutturare un centro servizi.

2. L'Ufficio di coordinamento, direzione e amministrazione dei servizi ha la funzione primaria di garantire l'organizzazione integrata di tutti i servizi ricadenti nell'appalto per ottimizzare al massimo la riuscita degli stessi.

3. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si applicano comunque le prescrizioni di cui al punto 4.4.6 dell'allegato 1 al Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il cantiere deve essere, dotato di locali ed aree da adibire a:

- 1) rimessaggio dei mezzi;
 - 2) deposito delle attrezzature e dei materiali da impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
 - 3) spogliatoi, servizi igienici e docce in numero adeguato secondo le norme e le prescrizioni vigenti in tema di igiene del lavoro;
 - 4) operazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione dei mezzi ed attrezzature utilizzate per l'espletamento dei servizi appaltati;
 - 5) di ogni altro locale previsto dalle norme di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro;
4. Tutti i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.
5. L'Appaltatore dovrà inoltre disporre di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel cantiere che dovranno essere preventivamente trasmesse al Comune.

ART. 44 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONE DEL NUMERO VERDE

1. L'Appaltatore dovrà rendere disponibile, un indirizzo di posta elettronica "dedicato" per le richieste delle utenze e del Comune; il riscontro deve avvenire entro le 24 ore successive (si ammettono ulteriori 24 ore se la richiesta viene trasmessa dopo le 14;00 del sabato).

2. Dovrà inoltre essere attivato obbligatoriamente, a totale carico dell'Appaltatore, un numero verde (*Servizio call center*), utilizzabile anche dai telefoni cellulari, reso disponibile in tutti i giorni feriali per un minimo complessivo di sei ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 9,00 alle 17,00; ogni operatore è tenuto sempre a qualificarsi. È obbligatoria l'attivazione di una segreteria telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette.

3. È obbligatoria la reperibilità giornaliera, festivi esclusi, del Coordinatore dei servizi, o di un suo delegato, per affrontare tutte le problematiche che dovessero manifestarsi nell'esecuzione dei servizi.

4. L'Appaltatore dovrà individuare tra il proprio personale:

- a) un Responsabile Tecnico;

- b) un Responsabile Amministrativo, rappresentante dell'Appaltatore nell'ufficio locale.
- c) un Coordinatore dei Servizi.

I loro nominativi dovranno essere segnalati al Comune prima dell'inizio effettivo del servizio, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili. In caso di sostituzione, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi. Le figure professionali sopraelencate potranno coincidere in un unico soggetto se cumulativamente in possesso di tutti i requisiti prescritti singolarmente.

5. Il Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'albo nazionale smaltitori per le categorie previste dal bando e sarà unico referente nei confronti del Comune per quanto concerne tutti gli aspetti tecnico operativi di gestione del servizio.

6. Il Responsabile Amministrativo dovrà essere in possesso di apposite deleghe dell'Appaltatore e sufficiente autonomia per svolgere le funzioni di referente unico nei confronti del Comune in ordine alla gestione amministrativa e legale del contratto. Le comunicazioni fatte al Responsabile Amministrativo nell'ufficio locale dell'Appaltatore saranno considerate, salvo diverse disposizioni contenute nel presente Capitolato, come fatte direttamente all'Appaltatore medesimo, la quale con la stipula del contratto elegge domicilio nell'ufficio locale di direzione dell'Appaltatore.

7. Al Coordinatore dei Servizi sarà affidato il coordinamento dei vari servizi svolti. Dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento. Sarà compito del Coordinatore dei Servizi segnalare tempestivamente ai tecnici incaricati dal Comune eventuali condizioni di anormalità nei servizi programmati nel corso della giornata.

8. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Presso l'ufficio locale dell'Appaltatore il Comune potrà recapitare ordini di servizio e comunicazioni e disposizioni varie.

9. Le comunicazioni fatte al Rappresentante dell'Appaltatore saranno considerate, salvo diverse disposizioni contenute nel presente Capitolato, come fatte direttamente all'Appaltatore, la quale con la stipula del contratto elegge domicilio nell'ufficio di direzione ad ogni effetto dell'appalto.

10. È a carico del Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore la tenuta e la compilazione dei registri prescritti, la gestione dei contatti con le utenze e di ogni altro onere e/o incombenza; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme in materia, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.

11. È inoltre compito del Responsabile, o di un suo incaricato, la verifica finalizzata all'osservanza dei percorsi dei rifiuti in tutte le loro fasi di smaltimento, di relazionare mensilmente sulle carenze o difetti riscontrati, ed infine, la responsabilità sul controllo del personale aziendale destinato alle attività dell'appalto nonché della loro formazione.

ART. 45 – TEMPI D'INTERVENTO

1. Salvo quanto diversamente ed espressamente specificato nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a garantire i seguenti tempi minimi d'intervento per l'esecuzione di attività non ordinarie richieste dal Committente:

- 1) reperibilità 24h/24 su 365 giorni/anno del Rappresentante dell'Appaltatore o del caposquadra di riferimento;
- 2) intervento immediato di un'adeguata squadra di pronto intervento per le necessità più urgenti, o nel turno successivo per gli interventi per i quali è previsto lo svolgimento nella normale turnazione delle attività standard.

TITOLO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 46 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti in tutto il territorio del Comune, centro urbano di Sant'Antonio di Gallura, frazione di Priatu, borgate e case sparse comprese, secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale adottato, e nelle norme specifiche riportate negli articoli successivi.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani dovrà obbligatoriamente essere effettuato col sistema del tipo domiciliare "porta a porta" con separazione da parte degli utenti della frazione umida da quella secca e delle altre frazioni valorizzabili. L'ambito di espletamento del servizio è quello dell'intero territorio comunale di Sant'Antonio di Gallura, comprendente quindi, oltre al centro abitato anche le case sparse, gli agglomerati turistico-ambientali.

3. È fatto obbligo all'Appaltatore di astenersi dal raccogliere i rifiuti esposti dagli utenti, qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) a quanto previsto nel presente capitolato, nel progetto-offerta o a quanto indicato dal Comune nel Regolamento di gestione dei rifiuti o in apposite ordinanze. In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare, sul rifiuto conferito irregolarmente, apposite indicazioni concordate preventivamente con gli uffici competenti del Comune. La mancata apposizione del cartellino di irregolarità (non conformità del rifiuto) in caso di mancata raccolta del rifiuto, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 12.

4. Nell'eventualità di depositi incontrollati di rifiuti per le strade, l'Appaltatore non potrà esimersi dalla raccolta degli stessi, il costo di tale attività è da considerarsi ricompreso nell'appalto all'interno del territorio del Comune.

5. Sarà cura dell'Appaltatore evitare il rilascio di residui nelle strade, in ogni caso eventuali rifiuti caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno essere immediatamente raccolti onde garantire appieno le

migliori condizioni di igiene e decoro urbano. Sarà compito degli addetti al servizio provvedere quindi alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi) si trovassero sparsi sul suolo.

6. Gli operatori addetti alla raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno avvertire la centrale operativa dell'Appaltatore nel caso riscontrassero la presenza di rifiuti ingombranti posizionati sul suolo pubblico, che dovranno essere rimossi entro le successive 48 ore, anche su segnalazione dell'ufficio competente del Comune, senza variazioni di canone.

7. In caso di festività infrasettimanali i servizi di raccolta dovranno essere svolti regolarmente e non dovranno subire variazioni. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovranno comunque essere garantiti tutti i servizi entro il giorno successivo a quello normalmente stabilito, secondo il calendario preventivamente comunicato al Comune e informato le utenze.

8. Il servizio, comprensivo degli oneri di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, rispettando la normativa vigente, dovrà essere svolto secondo le modalità e frequenze indicate nel Progetto-offerta, redatto dall'Appaltatore sulla base delle prescrizioni minime precisate qui di seguito e negli articoli specifici seguenti.

9. Resta inteso che tutti i servizi di raccolta differenziata, nonché le successive operazioni di conferimento presso gli impianti autorizzati, sono a carico dell'Appaltatore.

10. Qualora venissero rilevati disservizi o mancanza di personale preposto, troveranno applicazione, in relazione alla tipologia e gravità degli stessi, i disposti dall'art. 12.

11. Alle utenze domestiche verrà richiesto di depositare il materiale conferito nei contenitori o confezionato nei bidoni e/o sacchi e comunque su suolo pubblico, in giorni e orari prefissati.

Le utenze dovranno essere informate sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di esposizione del rifiuto su strada.

Le utenze non domestiche provvederanno a conferire il rifiuto (secondo le modalità indicate nel Regolamento Comunale) nei contenitori carrellati o sacchi in dotazione, tali contenitori e/o sacchi di norma sono posizionati all'interno delle proprie aree di pertinenza.

Per le utenze non domestiche nel Progetto-offerta dovranno essere indicate la frequenza di raccolta, eventualmente diversificata in funzione della tipologia dell'utenza, e le modalità di conferimento del materiale. Le utenze dovranno essere informate sulla giornata di esecuzione del servizio, sulla tipologia di materiale conferibile e sulle procedure di esposizione del rifiuto su strada, con eccezione di alcune tipologie di utenze specificate negli articoli successivi, per le quali si prevede il prelievo dei contenitori e il loro svuotamento direttamente nelle aree private.

12. Sarà facoltà dell'Appaltatore, in sede di presentazione del Progetto-offerta, personalizzare il servizio e le procedure di raccolta per i fabbricati condominiali e le utenze non domestiche.

13. È fatto divieto all'Appaltatore di fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l'automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto, salvo posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate di volta in volta con il Comune.

14. Tutte le utenze dovranno essere informate sulla tipologia dei materiali conferibili e sulle procedure di confezionamento e conferimento negli appositi contenitori, qualora previsti.

15. La raccolta domiciliare verrà eseguita in giorni prestabiliti, con inizio alle ore 06.00 e sino ad ultimazione delle operazioni, comunque non oltre le ore 12.00 fatte salve cause di forza maggiore.

16. Il servizio dovrà essere espletato a favore di tutti gli utenti presenti nella zona di raccolta.

17. Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.

18. L'omessa raccolta di sacchi o vuotatura dei contenitori da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva.

ART. 47 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI COMPOSTABILI

1. La raccolta avviene con modalità domiciliare porta a porta.

Le utenze servite sono tutte le utenze domestiche e le utenze non domestiche produttrici in modo apprezzabile di tale frazione (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, circoli, mense, self-service, ditte di preparazione cibi, esercizi commerci alimentari, mercati ambulanti ecc.).

2. Il servizio di raccolta della frazione organica verrà eseguito con le frequenze minime indicate nella RTI. Il servizio di raccolta della frazione organica potrà essere effettuato in contemporanea con altri servizi di ritiro domiciliare ad eccezione della frazione secca indifferenziata.

3. I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze per mezzo di sacchi a perdere, chiusi, compostabili e conferiti all'interno di mastelli.

ART. 48 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIABILI

1. Il servizio di raccolta del rifiuto indifferenziato (secco non recuperabile) avviene con modalità domiciliare porta a porta. Sono serviti tutti gli stabili nei quali siano presenti abitazioni, attività del settore terziario od altre attività produttrici di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca residua non riciclabile (indifferenziato) verrà eseguito con le frequenze minime riportate nella RTI.

ART. 49 - MODALITÀ DI RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE

1. La raccolta della carta e del cartone prodotta dall'utenza domestica, destinati a recupero, verrà eseguita con cadenza minima riportata nella RTI.
2. Le utenze non domestiche potranno conferire il materiale in cassonetti/contenitori di loro proprietà e di varia volumetria.
3. I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze domestiche per mezzo di mastelli consegnati da parte dell'Appaltatore o in scatole di cartone, borse di carta e/o confezionati in pacchi legati con lo spago.
4. Non rientra tra le mansioni dell'Appaltatore effettuare lo svuotamento di singoli cestini eventualmente posizionati presso uffici, pubblici e privati, il cui contenuto dovrà essere conferito nel contenitore finale dedicato, posto nelle pertinenze comuni (androni, cortili ecc.), a cura degli incaricati dei servizi di pulizia degli uffici stessi.
5. Gli imballaggi in cartone provenienti dalle utenze specifiche, tra le quali dovranno obbligatoriamente essere incluse uffici pubblici e privati, scuole, utenze commerciali e pubblici esercizi, saranno conferiti sfusi, piegati.

ART. 50 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica sarà effettuata per tutte le utenze domestiche e non con frequenza minima riportata nella RTI.
2. La modalità di conferimento da parte dell'utenza prevede l'immissione diretta dei rifiuti, all'interno di appositi sacchi semitrasparenti in PE che saranno forniti annualmente da parte dell'Appaltatore, le utenze non domestiche potranno conferire il materiale in cassonetti di loro proprietà e di varia volumetria.
3. Le utenze non domestiche potranno conferire il materiale in cassonetti/contenitori di loro proprietà e di varia volumetria.

ART. 51 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO

1. La raccolta degli imballaggi in vetro da destinare al recupero sarà effettuata con frequenza minima riportata nella RTI.
2. I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze domestiche per mezzo di contenitori.
3. Le utenze non domestiche potranno conferire il materiale in mastelli consegnati da parte dell'Appaltatore.

ART. 52 - MODALITÀ DI RACCOLTA IMBALLAGGI METALLICI

1. La raccolta degli imballaggi metallici da destinare al recupero, dovrà avvenire con frequenza minima riportata nella RTI.

2. È ammessa la raccolta congiunta di «LATTINE E BARATTOLAME» con un'altra frazione merceologica dei rifiuti, ad esempio VETRO oppure PLASTICA, purché sia garantito il conferimento presso una piattaforma che operi la separazione delle frazioni merceologiche con ottenimento di materiali di qualità accettati dai Consorzi di Filiera del CONAI. Al riguardo è lasciata libertà all'Appaltatore di valutare e presentare in sede di gara la propria migliore soluzione progettuale (in termini di intercettazione di materiale, di comodità di conferimento per l'utenza, di perseguimento degli obiettivi di RD, di minimizzazione dei costi di raccolta e di trattamento, ecc.).

ART. 53 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI PARCHI E GIARDINI (RIFIUTI VEGETALI)

1. La raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di parchi e giardini è attivata per le utenze domestiche che ne fanno richiesta all'Appaltatore fino al cinque per cento delle utenze domestiche totali. Il servizio è prestato con continuità dal momento dell'attivazione fino a revoca da parte dell'utenza o del Comune. Il servizio è attivato entro sette giorni dalla richiesta.

ART. 54 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

1. Sono compresi i rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito domestico, comprendenti anche i beni durevoli e ss.mm.ii. nei:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori
- televisori
- computer
- lavatrici e lavastoviglie
- condizionatori d'aria
- arredi legnosi
- materassi
- parti metalliche

2. Il servizio dovrà essere effettuato mediante raccolta a domicilio su chiamata con evasione delle richieste con frequenza minima riportata nella RTI.

3. Si dovrà prevedere il deposito del rifiuto in corrispondenza del numero civico dell'abitazione. L'Appaltatore non è tenuto di norma al ritiro dei rifiuti all'interno di abitazioni o proprietà private, salvo che per utenti con problemi di deambulazione e senza conviventi, per i quali il ritiro deve avvenire all'interno di abitazioni o proprietà private previa verifica con il Comune del possesso dei necessari requisiti da parte dell'utente.

4. L'articolazione del servizio dovrà essere studiata in modo che il ritiro possa avvenire per tipologia omogenea di materiale in modo da minimizzare le operazioni di cernita e movimentazione dello stesso.
5. Eventuali ingombranti depositati in modo incontrollato presso la sede stradale, la cui presenza dovrà essere segnalata al coordinatore dalle squadre di raccolta, dovranno essere raccolti entro il giorno concordato, assicurando la perfetta pulizia dei punti di accumulo.
6. I veicoli di raccolta utilizzati devono garantire che le operazioni effettuate dal personale operativo, per il deposito dell'ingombrante nei cassoni, avvengano in condizioni di sicurezza.
7. L'ingombrante raccolto dovrà essere avviato al recupero/trattamento presso centri autorizzati. Le modalità di eventuali trattamenti per selezionare le varie tipologie (beni durevoli pericolosi e non pericolosi, materiale ferroso, mobili) o di eventuali stoccaggi intermedi, per razionalizzare i trasporti a distanza, devono essere precisati nel progetto offerta.

ART. 55 - RACCOLTA STRADALE DELLE FRAZIONI EX RUP

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare nel territorio comunale la raccolta separata di particolari frazioni di rifiuti urbani quali pile, farmaci scaduti e prodotti etichettati T e/o F di origine domestica.
2. Il servizio verrà eseguito con la tecnica per punti diffusi mediante la raccolta dei contenitori specifici da posizionare sul territorio del Comune nel rispetto delle seguenti quantità in funzione della popolazione residente.
3. La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è mensile o comunque all'approssimarsi del riempimento del contenitore.
4. La localizzazione dei contenitori dovrà essere il più capillare possibile e comunque interessare preferenzialmente: ferramenta, tabaccai, supermercati, farmacie e le strutture ambulatoriali dei medici di base.
5. In ogni caso l'Appaltatore avrà il compito di informare gli utenti sulla tipologia di materiale conferibile e sulla localizzazione dei contenitori collocati sul territorio.
6. L'omessa vuotatura dei contenitori da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto e il recupero nella stessa giornata o nella giornata immediatamente successiva.

ART. 56 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani da attività cimiteriali dovrà essere condotto secondo modalità differenti a seconda della tipologia di rifiuti prodotti e precisamente:
 - per i rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell'ambito cimiteriale, la frequenza minima di raccolta è quella riportata nella RTI,

privilegiando la raccolta separata ed avvio al recupero delle frazioni valorizzabili, in modo particolare per i residui di sfalcio verde;

- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, qualora classificati a rischio infettivo dall'autorità sanitaria competente, devono seguire le norme per rifiuti sanitari stabilite dal D.Lgs. 152/06, dal D.M.A. n°219 del 26.06.2000 e dal regolamento di cui al DPR n.254 del 15.07.2003 ed avviati ad appositi impianti di smaltimento finale;
- per rifiuti costituiti da parti metalliche, qualora non a rischio di pericolosità, devono essere avviati a recupero mediante rottamazione;
- i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari devono seguire le norme stabilite per i rifiuti inerti.

2. Nel progetto offerta dovrà essere specificato il numero e la tipologia di contenitori per la raccolta separata delle varie frazioni merceologiche del rifiuto; è a carico dell'Appaltatore la movimentazione e la gestione dei contenitori nonché le operazioni di lavaggio e disinfezione che dovranno essere eseguite con cadenza minima riportata nella RTI.

ART. 57 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONI PARTICOLARI

1. In occasione delle principali manifestazioni organizzate e autorizzate dal Comune durante l'anno, è prevista la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Il servizio prevede il trasporto dei contenitori dedicati alle manifestazioni, in numero e tipologie da concordare con il Comune, lo svuotamento giornaliero, il successivo conferimento ad impianto autorizzato dei rifiuti raccolti e il ritiro a fine manifestazione degli stessi.

2. Poiché, a causa della variabilità del calendario annuale, non è possibile definire un elenco di eventi e manifestazioni ricorrenti, all'Appaltatore è richiesto di provvedere al servizio di pulizia, raccolta e gestione dei rifiuti provenienti da un numero di eventi e manifestazioni, ricorrenti e non, per un totale di 10 turni di lavoro per ciascun anno di Appalto.

3. Il servizio richiesto prevede, in ordine temporale:

- a) l'allestimento di batterie temporanee di contenitori (fruibili soltanto per il perdurare dell'evento) per la raccolta differenziata dei rifiuti di carta e cartone, di imballaggi in plastica e imballaggi metallici, di vetro, biodegradabili di cucine e mense, rifiuto secco residuo);
- b) eventuale fornitura di attrezzatura a perdere (banchi del mercato, cucine, food truck, ecc.);
- c) il presidio delle batterie temporanee di contenitori (se richiesto);
- d) lo svuotamento dei contenitori formanti la batteria temporanea al termine della singola giornata o al raggiungimento del colmo;

- e) la rimozione dei contenitori formanti la batteria temporanea,
- f) lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte insistenti nell'area di svolgimento degli eventi;
- g) lo spazzamento manuale, misto, meccanizzato dell'area di svolgimento degli eventi.

ART. 58 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI MERCATI

1. L'Appaltatore deve istituire apposito servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle aree interessate dal mercato settimanale, in modo da garantire sollecito ed efficiente servizio durante e dopo il mercato.
2. La raccolta presso il mercato deve essere svolta con riferimento almeno alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica e imballaggi metallici;
 - c) imballaggi in vetro;
 - d) biodegradabili di cucine e mense;
 - e) imballaggi in legno;
 - f) rifiuti secco residuale
3. I contenitori per le tipologie di rifiuti indicate al comma che precede devono essere collocati nei luoghi interessati e svuotati ogniqualvolta siano stati riempiti anche se il mercato è ancora in corso.
4. Al termine del mercato, l'Appaltatore è tenuto a rimuovere i contenitori precedentemente posizionati.
5. L'Appaltatore deve garantire la pulizia e la disinfezione dei contenitori di raccolta.
6. Il servizio include la preventiva e successiva pulizia tramite spazzamento delle aree interessate nonché lo svuotamento straordinario dei cestini gettacarte con sostituzione dei relativi sacchi nelle aree interessate degli eventi e in quelle limitrofe.
7. Qualora il Comune intenda variare l'ubicazione, il giorno di svolgimento o la frequenza del mercato, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare il servizio nei luoghi e giorni scelti.
8. Il servizio dovrà essere concluso entro e non oltre le due ore dal termine di svolgimento del mercato; è a carico dell'Appaltatore qualunque operazione e apprestamento per consentire, ove necessario la chiusura e l'interdizione al traffico delle aree con la collaborazione del competente comando di Polizia Municipale.

ART. 59 - RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI E PANNOLONI

1. La raccolta dei pannolini/pannoloni dovrà avvenire con una frequenza minima riportata nella RTI.

2. Il servizio dovrà essere garantito a tutte le utenze che ne faranno richiesta all'Ente. Tali richieste saranno successivamente comunicate all'Appaltatore la quale attiverà il servizio dalla prima giornata utile successiva alla comunicazione.

ART. 60 - RACCOLTA DIFFERENZIATA OLI DA FRITTURA

1. Il servizio di raccolta degli oli alimentari e di frittura dovrà essere effettuato con il sistema di raccolta domiciliare con frequenza minima riportata nella RTI.

Le cadenze di ritiro dovranno essere riportate nel calendario di raccolta distribuito all'utenza. L'Appaltatore avrà l'onere del trasporto e del conferimento diretto agli impianti di destinazione finale e smaltimento.

ART. 61 - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E NEL TERRITORIO COMUNALE SERVITO DA VIABILITA'

1. Sarà compito dell'Appaltatore provvedere alla raccolta di rifiuti di qualunque natura e provenienza abbandonati su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ricadenti all'interno del perimetro urbano e lungo le strade del territorio comunale secondo quanto indicato nel presente capitolato con oneri a completo carico dell'Appaltatore. Si dovrà in particolare provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade di collegamento come descritto nel Relazione Tecnica Illustrativa.

2. Il personale impiegato dovrà fornire la massima collaborazione ai fini della ricerca di elementi utili all'identificazione del/i responsabile/i dell'abbandono di rifiuti.

3. Qualora fosse necessario l'intervento di mezzi particolari (ad es. per rifiuti particolari o in caso di quantità rilevanti) o qualora fosse necessario predisporre l'esecuzione di analisi chimico-fisiche o di un eventuale piano di intervento specifico prima di poter procedere alla rimozione in sicurezza dei rifiuti, le tempistiche di rimozione verranno di volta in volta concordate con il Comune.

4. Qualora si trattasse di rifiuti pericolosi, o presunti tali, per i quali non fosse immediatamente possibile procedere alla rimozione, l'Appaltatore dovrà assicurare comunque la messa in sicurezza dell'area interessata entro 2 ore dalla segnalazione del Comune.

5. Nel caso fosse il personale dell'Appaltatore a rinvenire i rifiuti abbandonati sul territorio, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti Uffici comunali.

ART. 62 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO ABITATO

1. Il servizio dovrà essere effettuato mediante spazzamento manuale in conformità alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato e nella Relazione Tecnica Illustrativa.

Il servizio dovrà prevedere lo spazzamento delle sedi stradali, pedonali, parcheggi, aree cortilizie scolastiche, piste ciclabili, aree verdi e aree pubbliche in generale, o comunque soggette ad uso pubblico, rientranti nei limiti del perimetro urbanizzato del Comune di Sant'Antonio di Gallura e della frazione di Priatu.

2. Tutto il materiale proveniente dallo spazzamento dovrà essere conferito ad impianto autorizzato a cura e spese dell'Appaltatore identificato con l'appropriato codice CER.

3. Rientra nei compiti dell'Appaltatore la pulizia dalle deiezioni animali nonché la pulizia delle aree verdi, nell'ambito dei centri abitati del territorio comunale, dalle cartacce e dai rifiuti abbandonati.

4. Nell'esecuzione del servizio, oltre alla rimozione dei rifiuti stradali (polvere, terriccio), dei rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie) e dei rifiuti casuali (biglietti e pezzi di carta, pacchetti vuoti, escrementi di animali, residui oleosi di autoveicoli) dovranno essere eseguite le seguenti altre attività:

- 1) prelevamento dal suolo stradale e dalle aree adibite a verde, tramite particolari pinze, delle eventuali siringhe abbandonate che dovranno essere collocate in contenitori appositi sigillati;
- 2) rimozione di particolari tipologie di rifiuti eventualmente presenti nelle sedi stradali o pedonali e successivo accumulo in punti agevoli per le susseguenti operazioni di raccolta;
- 3) raccolta in modo differenziato degli eventuali rifiuti urbani rinvenuti sul territorio;
- 4) rimozione delle deiezioni animali presenti nelle sedi stradali e/o marciapiedi e loro accumulo in contenitore separato per il successivo avvio allo smaltimento;
- 5) svuotamento dei cestini gettacarte mediante la rimozione del sacchetto in polietilene, qualora questo sia pieno per oltre la metà della sua capacità e la sostituzione dello stesso con un altro;

5. L'Appaltatore deve utilizzare veicoli e attrezzature tali da assicurare ottimi risultati di pulizia. Tra le attrezzature devono essere previsti a titolo esemplificativo anche:

- a) scope, palette, pinze, ecc.;
- b) soffiatori per agevolare l'accumulo dei materiali da raccogliere;
- c) aspiratori per la rimozione dei mozziconi di sigarette e i rifiuti di piccolissime dimensioni, quali i coriandoli, gli scontrini, ecc. specialmente con riguardo alle aree con eventuale pavimentazione in sanpietrini, alle aiuole, alle tazze degli alberi, alle cunette, ai cigli erbosi ai margini delle strade, ecc.

6. Durante il servizio si dovrà curare la pulizia ordinaria delle feritoie destinate allo scarico delle acque piovane, chiusini in ghisa, di bocchette di granito o di cemento, di bocche di lupo o di altro tipo, in modo da agevolare il regolare deflusso delle acque.

7. Al termine del servizio, le aree devono risultare sgombre da detriti, foglie e da rifiuti di qualsiasi genere quali carte, bottiglie, lattine, ecc. Il servizio comprende anche la rimozione delle carcasse di animali nel rispetto della

normativa vigente. Il servizio deve essere intensificato nel periodo autunnale per la raccolta delle foglie e dei frutti.

8. Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore può richiedere, ove necessario, l'intervento della Polizia Locale competente per territorio.

ART. 63 - SERVIZI DI GESTIONE DEI CESTINI STRADALI

1. Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate nella Relazione Tecnica Illustrativa, in conformità alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

2. La frequenza di svuotamento deve essere in genere almeno pari a quella prevista per il servizio di spazzamento. In ogni caso, lo svuotamento dei cestini presenti sull'intero territorio comunale deve garantire agli utenti continuità di utilizzo degli stessi evitando situazioni di cestini strabordanti. Le frequenze minime del servizio sono riportate nella RTI.

3. Il servizio di sostituzione dei sacchi dovrà riguardare tutti i cestini stradali; sono a carico dell'Appaltatore i sacchi e tutta l'attrezzatura necessaria per la manutenzione periodica di tutti i cestini.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare la pulizia degli spazi pubblici attorno ai cestini stradali provvedendo, in occasione del cambio sacco, alla raccolta e allo smaltimento di qualsiasi rifiuto rinvenuto in un raggio di 10 metri dal cestino.

5. Tutto il materiale raccolto dai cestini stradali dovrà essere conferito allo smaltimento insieme al secco residuo indifferenziato derivante dallo spazzamento stradale.

ART. 64 - PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI

1. Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali si riferisce alle operazioni di rimozione da fogliame, detriti e rifiuti, presenti nelle caditoie in modo che, in caso di pioggia, sia consentito il regolare deflusso delle acque meteoriche.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere allo spurgo e pulizia delle griglie e caditoie stradali mediante aspirazione ed eliminazione dei residui. Qualora si dovessero verificare intasamenti l'Appaltatore dovrà tempestivamente intervenire o su segnalazione dell'Amministrazione o su iniziativa dell'Appaltatore stesso.

3. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, l'Appaltatore deve provvedere all'approntamento di un idoneo cantiere mobile, collocando e successivamente rimuovendo l'apposita segnaletica stradale e gli eventuali sbarramenti provvisori del traffico, in accordo con il Comando di Polizia Locale.

4. La pulizia deve essere eseguita da un'apposita squadra di operatori e deve prevedere di norma le seguenti fasi:

- a) allestimento del cantiere mobile in sicurezza;

- b) rimozione della griglia con messa in luce dell'interno del manufatto;
- c) ispezione visiva del pozzetto e documentazione fotografica digitale;
- d) pulizia;
- e) corretta chiusura con relativo coperchio o griglia;
- f) smontaggio del cantiere e passaggio all'elemento successivo.

Una volta ultimato l'intervento, l'area dovrà risultare sgombra e completamente pulita.

5. Tale servizio dovrà essere comprensivo del trasporto e dello smaltimento dei differenti materiali di risulta individuati con appositi codici CER, a totale carico dell'Appaltatore, incluso l'onere dello smaltimento.

6. Gli automezzi, i mezzi operativi e le attrezzature impiegate devono avere caratteristiche tecniche adeguate al servizio, risultare sempre in perfetta efficienza e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente, oltre che delle previsioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e di tutte le altre norme vigenti in materia) e ss.mm.ii. e di tutte le altre norme vigenti in materia.

7. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune il Piano Operativo su base mensile, del servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali in cui siano specificati i giorni e gli orari di intervento al fine di poter effettuare i relativi controlli. Tutte le successive variazioni devono essere comunicate all'Amministrazione entro la settimana precedente quella di esecuzione dei servizi.

ART. 65 DISERBO

1. L'attività di diserbo consiste nell'asportazione delle specie vegetali infestanti in corrispondenza della sede stradale, della superficie dei marciapiedi e di manufatti quali isole salvagente, barriere spartitraffico, scalinate, aiuole attigue alle aree di parcheggio poste su suolo pubblico o soggette a uso pubblico. Obiettivo del servizio è mantenere lo stato di decoro e di funzionalità delle superfici soggette a inverdimento incontrollato e indesiderato.

2. Alla luce della crescente sensibilità ambientale e della tendenza al graduale abbandono di prodotti diserbanti chimici, si sottolinea che sussiste la possibilità che in corso di appalto alcuni prodotti oggi utilizzabili potrebbero essere banditi per il loro uso su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico. L'Appaltatore è tenuto ad aggiornarsi su eventuali adeguamenti rispetto ai prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.

3. L'Appaltatore deve presentare annualmente al Comune un piano di diserbo illustrante le aree, la frequenza e la tempistica indicativa di intervento, oltre alla modalità operativa proposta anche con riferimento alle malerbe. Si ammettono modalità di intervento tradizionale (con utilizzo di prodotti fitosanitari), alternativi (piro diserbo, acido pelargonico, ecc.) o integrati, a patto che la frequenza sia idonea al tempo e allo spettro di azione della soluzione individuata.

ART. 67 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE

AMBIENTALE

1. L'Appaltatore, annualmente, per tutta la durata del contratto, dovrà curare la realizzazione di una campagna di educazione ed informazione ambientale in collaborazione con il Comune, mirata a tutta la cittadinanza e finalizzata ad una corretta informazione dell'utenza sui servizi in essere e sulle tematiche ad esse legate.

In particolare, dovranno essere previste:

- stampa e consegna a tutte le utenze domestiche e non domestiche, entro il 15 dicembre di ciascun anno, di calendari annuali in formato A3 con stampa a colori fronte/retro riportanti le informazioni pratiche per gli utenti e risultati annuali ottenuti in termini di raccolta differenziata nel corso dell'anno precedente e i giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuti;
- realizzazione e distribuzione a tutte le utenze di avvisi relativi a modifiche sui giorni di raccolta e tipologie di rifiuto dietro richiesta dell'amministrazione;
- stampa e distribuzione a tutte le utenze di documentazione specifica sulle nuove iniziative e sui nuovi servizi;
- incontri annuali con tutte le utenze non domestiche sulla corretta modalità di conferimento;
- prevenzione sulla produzione di rifiuti;
- realizzazione di una App per smartphone che possa essere scaricata gratuitamente dagli utenti e che contenga al suo interno tutte le informazioni relative al servizio.

2. Tutti gli elaborati dovranno essere accettati e concertati con il Comune.

ART. 68 - REDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

L'Appaltatore deve redigere la Carta dei Servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dal Regolamento ARERA del 31.10.2019.

4. La carta dei servizi deve essere elaborata in modo che i contenuti siano semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:

- a) validità e diffusione della carta;
- b) presentazione aziendale;
- c) principi fondamentali;
- d) standard di qualità del servizio;
- e) descrizione della raccolta domiciliare;
- f) descrizione della raccolta di prossimità;
- g) descrizione dei servizi di pulizia e igiene urbana;
- h) comportamento del personale;
- i) strumenti di tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
- j) strumenti di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

6. Il documento deve avere dimensioni da concordare con il Comune, essere autocopertinato, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e alla consegna a tutti gli utenti domestici e non domestici. L'Appaltatore deve consegnare, inoltre, un adeguato numero di copie della carta dei servizi al Comune da tenere a disposizione del pubblico.

8. L'Appaltatore deve produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico idonea alla stampa e una versione della carta dei servizi in formato elettronico destinata alla diffusione via internet sui siti web del Comune e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

ART. 69 - TRASPORTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE

1. Tutte le tipologie di rifiuti oggetto del presente appalto dovranno essere trasportate dall'Appaltatore presso l'impianto di trattamento/smaltimento indicato dal Comune.

2. Per gli impianti ubicati entro un raggio di 200 km i limiti territoriali del Comune, l'Appaltatore effettuerà il trasporto per qualsiasi tipologia di rifiuto, senza oneri aggiuntivi a quanto previsto nella stima per il Comune.

3. In caso di impianti ubicati a distanze superiori a 200 km, saranno riconosciuti all'Appaltatore i maggiori oneri relativi al trasporto.

ART. 70 - OBBLIGHI SUI RESOCONTI DEL SERVIZIO FUNZIONALI ALLA TARIFFAZIONE

1. Semestralmente l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale i dati economici del servizio effettivo prestato, disaggregati secondo le componenti di costo previste dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, insieme ai dati e alle informazioni relativamente alle quantità di rifiuti conferiti nei vari circuiti di raccolta del servizio, in modo che l'Amministrazione Comunale possa aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del Piano Finanziario e per la determinazione della tariffa TARI, per le utenze domestiche e non domestiche e per le utenze a vario titolo convenzionate.

ART. 71 - CONSUNTIVO DEI SERVIZI

1. L'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni generali concernenti i servizi svolti mediante un rapporto da consegnare con cadenza mensile, entro il 10° giorno dalla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni:

- a) numero e tipo di utenze servite;
- b) numero di abitanti serviti;
- c) estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata;
- d) quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici EER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti e i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani), della frequenza e della modalità di raccolta (domiciliare, centro comunale, ecc.), del tipo di utenza (domestica e non domestica);
- e) tipo e frequenza dei disservizi verificatisi;
- f) numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti specificamente individuati;
- g) destinazioni delle frazioni di rifiuti raccolte corredate con i dati sui pesi dei rifiuti conferiti e accettati dal ricevente con indicazione del livello di purezza dei rifiuti differenziati;
- h) dati sull'autocompostaggio;
- i) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento contrattuale e la mansione;
- j) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nello svolgimento delle prestazioni, di eventuali fatti accidentali accaduti, di eventuali atti vandalici rilevati;
- k) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature impiegati e delle motivazioni;

2. L'Appaltatore deve presentare al Comune, entro la fine del sesto mese dalla stipulazione del contratto e, successivamente, ogni sei mesi, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato il semestre di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta dal responsabile, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti tramite il data base indicato al comma 1, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte degli utenti. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a indicare, inoltre, tutte le informazioni previste dal paragrafo 4.4.7 dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*) e a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che il Comune si riserva di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.

ART. 72 - RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento del servizio e su tutti dati relativi al servizio, che sono di proprietà esclusiva del Comune. L'Appaltatore è inoltre tenuto a non pubblicare fotografie relative ai luoghi in cui svolgerà il servizio, salvo esplicito benessere della Comune. Tale impegno si estende anche ad eventuali subappaltatori.

ART. 73 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Comune notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.